

**IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società --- S.p.A. con sede in Sesto Fiorentino (FI), presentata al Comitato in data _____ per il tramite della Direzione regionale della Toscana dell'Agenzia delle entrate, volta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine ad un'operazione di cessione di partecipazioni all'interno di un gruppo societario.

Rilevato che l'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla predetta Società in data _____ ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991.

Udito il relatore dr. Francesco FRETTONI.

Premesso che, per quel che si ricava dalle indicazioni contenute nell'istanza:

la Società istante svolge attività di assunzione e gestione di partecipazioni societarie, nonché di finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate ed è controllante, anche attraverso *sub-holdings*, di un gruppo societario che comprende società italiane e straniere;

la Società istante possiede, fra l'altro, l'intero pacchetto azionario di Y S.p.A. e l'80% del capitale sociale di Y S.r.l., entrambe correnti in --- e svolgenti attività di produzione e commercio di maglieria, tessuti e capi di abbigliamento;

in questo contesto si intenderebbe dar luogo ad un'operazione riassumibile nei seguenti termini: --- S.p.A. dapprima cederebbe a Yspa, a valore di mercato, la propria quota (80%) del capitale sociale di Ysrl, poi cederebbe, sempre a valore di mercato, l'intero capitale di Yspa alla propria *sub-holding* X N.V., società olandese integralmente posseduta da X S.p.A., che si occupa, essenzialmente, della gestione delle partecipazioni nelle società estere del gruppo;

la giustificazione economica dell'operazione viene indicata dalla Società istante nei seguenti profili:
a) necessità per X S.p.A. di tornare ad occuparsi esclusivamente di attività finanziarie, mentre negli ultimi anni è stata costretta ad interessarsi direttamente, per ragioni economiche e di mercato, anche della gestione aziendale di Yspa;

b) opportunità della sub-posizione di Ysrl a Yspa in considerazione del bisogno di specializzazione delle risorse e di effettuazione di rilevanti investimenti in relazione al settore di mercato nel quale le due società sono operanti;

c) opportunità della sub-posizione di Yspa a X in considerazione delle conoscenze e dell'esperienza di quest'ultima in campo economico-finanziario e gestionale e della possibilità di beneficiare di "sinergie" e di "economie di scala e di scopo" con le altre società affidate alla gestione di X;

quanto ai riflessi fiscali dell'operazione, la Società istante, con riferimento all'applicazione della nuova disciplina in tema di *participation exemption*, afferma che "presumibilmente" la cessione delle proprie partecipazioni nelle società Yspa e Ysrl genererà in capo a sé una minusvalenza e che "dal momento che sembrerebbero rispettati i requisiti previsti dal regime della *participation exemption*, tale minusvalenza dovrebbe essere indeducibile" ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Tuir; aggiunge, inoltre, che dovrebbero prodursi effetti positivi sul piano della *thin capitalization*, giacché le partecipazioni cedute cesserebbero di rilevare ai fini del calcolo della quota di patrimonio

netto detenuta dai soci qualificati, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera e), n. 4, del Tuir.

Considerato che, come questo Comitato ha già avuto modo di affermare in precedenti occasioni (v., fra i più recenti, i pareri n. 16 del 21 luglio 2004, n. 20 del 29 settembre 2004 e n. 4 del 24 febbraio 2005):

l'articolo 5 del regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 413 del 1991, con il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194, prescrive che la richiesta di parere contenga, a pena di inammissibilità, <<la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata>> (v. comma 2, lettera b) e che ad essa sia allegata la documentazione rilevante <<ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell'operazione>> (v. comma 3);

ciò comporta, per il soggetto istante, un onere di compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare attraverso l'operazione oggetto di interpello, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l'operazione stessa dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario, in modo che detta rappresentazione sia idonea - in funzione dei compiti assegnati al Comitato consultivo dall'articolo 21 della legge n. 413 del 1991 - non soltanto ad un'esatta comprensione della vicenda, ma anche ad una completa individuazione e valutazione dei suoi risvolti giuridico-tributari;

una valutazione rigorosa in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere corrisponde, d'altra parte, all'obiettivo interesse del contribuente di ottenere dal Comitato consultivo pronunce concretamente "utili", atteso che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato regolamento di cui al d.m. n. 194/1997, <<Il parere reso dal comitato è privo di effetto nei casi di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze, indicati dal contribuente, rilevanti ai fini della pronuncia>>.

Osservato che, nel caso in esame:

la sussistenza di tutte le condizioni - di cui all'art. 87, comma 1, Tuir (e all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 344 del 2003, per le partecipazioni già possedute al momento dell'entrata in vigore della riforma fiscale attuata con il predetto decreto legislativo) - per poter fruire del regime della *participation exemption* e della connessa indeducibilità delle minusvalenze è non soltanto non comprovata, ma neppure analiticamente affermata dalla società istante, che si limita, al riguardo, a prospettarne in termini di verosimiglianza la complessiva ricorrenza;

anche l'insorgenza della minusvalenza è semplicemente indicata come "presumibile", senza alcuna rappresentazione degli elementi economico-contabili che dovrebbero caratterizzare la cessione delle partecipazioni e condurre a computare la minusvalenza;

il riferimento ai possibili risvolti favorevoli in termini di *thin capitalization* non si accompagna ad una rappresentazione della compagine societaria;

le ragioni economico-giuridiche dell'operazione cui si vorrebbe dar corso sono accennate con locuzioni generiche, sostanzialmente adattabili a qualunque schema di cessione di partecipazioni fra società di un gruppo, e non analiticamente rappresentate attraverso il riferimento a concrete e specifiche situazioni, che caratterizzino peculiarmente i presupposti e le finalità dell'operazione in questione, rispetto ad altre astrattamente del pari ipotizzabili;

nell'istanza non vi è riferimento alla verifica effettuata nei confronti della Società istante dalla

Guardia di Finanza nell'anno 2004, relativamente agli anni di imposta 2002 e 2003, a seguito della quale - come risulta al Comitato dalla nota con cui la Direzione regionale della Toscana dell'Agenzia delle entrate ha trasmesso la richiesta di parere in esame - è stata contestata la residenza in Italia di alcune società del gruppo, fra cui la nominata X N.V.

Per quanto precede il Comitato ritiene

INAMMISSIBILE

la richiesta di parere in esame, per difformità rispetto a quanto prescritto dall'articolo 5, comma 2, del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194, a causa della lacunosa ed imprecisa rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l'operazione oggetto di interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario.

Così deliberato in Roma, il 6 aprile 2005.